



ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 30 luglio 2013

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la realizzazione di attività di valorizzazione e promozione del patrimonio storico-archeologico nell'ambito dei progetti "Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" – cod. CB016 (di seguito Shared Culture) e "PARSJAd – Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" – cod. CB017 (di seguito PARSJAd)

TRA

la Regione del Veneto –(di seguito nominata, per brevità, Regione), con sede in....., codice fiscale, rappresentata da....., nata a..... il.....

E

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in....., rappresentata da

VISTI

- l'art. 6, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato Codice dei Beni Culturali), che stabilisce che "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";
- l'art. 7, comma 2 del Codice dei Beni Culturali, che precisa che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici";
- l'art. 111 del Codice dei Beni Culturali, inoltre, che definisce le attività di valorizzazione dei beni culturali quali attività consistenti nella "costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6";
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 8 della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", che stabilisce che "la Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione e a diffonderne la conoscenza nel mondo";

- il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (di seguito denominato Programma Italia-Slovenia), adottato con Decisione della Commissione C (2007) 6584 del 20 dicembre 2007, modificata con Decisione C (2010) 2343 del 20 aprile 2010;
- la Scheda del progetto Shared Culture, approvata in data 22.04.2010 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Italia-Slovenia;
- la Scheda del progetto PArSJAd, approvata in data 26.11.2010 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Italia-Slovenia;

PREMESSO

- che la Regione partecipa, in qualità di Lead Partner, al progetto PArSJAd, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n. 1/2009 del Programma Italia-Slovenia;
- che il progetto PArSJAd prevede lo svolgimento di una serie di attività finalizzate a intervenire sul comune patrimonio archeologico dell'area costiera dell'Alto Adriatico, dal litorale emiliano a quello sloveno, attraverso la realizzazione di strumenti pianificatori delle entità culturali, archeologiche e paesaggistiche e la messa in rete, per utenze professionali e non, di tali conoscenze;
- che, in particolare, la Scheda progettuale del progetto PArSJAd prevede:
 - nel Workpackage 3.4, a carico della Regione, la realizzazione di una ricostruzione virtuale dei più significativi siti archeologici dell'area progetto per fornire uno strumento di valorizzazione e promozione rigoroso sul piano scientifico e in grado di accrescere la conoscenza del passato comune;
 - nel Workpackage 5, a carico della Regione, lo svolgimento di attività informative e di comunicazione degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati raggiunti dal progetto attraverso anche la produzione di materiale divulgativo e promozionale;
- che la Regione partecipa altresì, in qualità di Partner, al Progetto Shared Culture, finanziato dal Programma Italia-Slovenia;
- che il progetto Shared Culture intende proporre delle soluzioni alla pluriennale necessità di riconoscibilità, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale condiviso dell'area transfrontaliera Italia-Slovenia partendo dal patrimonio storico comune degli influssi politici e culturali della Repubblica di Venezia nel tardo Medioevo e in prima epoca moderna;
- che, in particolare, la Scheda progettuale del progetto Shared Culture prevede:
 - nel Workpackage 5, a carico della Regione, lo sviluppo di progetti pilota di restauro e conservazione con il controllo e la valutazione delle varie possibili operazioni di restauro nel corso di uno scavo connesso alla valorizzazione di siti e musei archeologici dell'area progetto;
 - nel Workpackage 6.1, a carico della Regione, una serie di attività di comunicazione, informazione e promozione sugli obiettivi e finalità del progetto;

- che la Soprintendenza è l'ente cui compete la tutela del patrimonio archeologico del Veneto e coopera con la Regione e gli enti territoriali per la sua valorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

La Regione e la Soprintendenza, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e per le motivazioni indicate in premessa, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali, all'attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato inerente la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico dell'area progettuale, comprendente le seguenti attività:

- a) la realizzazione di una ricostruzione virtuale di alcuni dei siti archeologici che insistono lungo l'Adriatico; tra detti siti che saranno oggetto di successiva individuazione congiunta, le parti individuano sin d'ora quello di Altino;
- b) la realizzazione di una serie di pubblicazioni dirette alla valorizzazione di alcuni dei siti archeologici e Musei dell'Alto Adriatico; tra dette pubblicazioni, che saranno oggetto di successiva individuazione congiunta, le parti individuano sin d'ora:
 - una collana di guide tematiche sui Musei archeologici di Adria, Altino e Concordia Sagittaria;
 - pubblicazioni relative agli scavi archeologici effettuati presso l'isola di Torcello;
 - pubblicazione sull'attività di catalogazione realizzata con i progetti PARSJAd e Shared Culture;
- c) la realizzazione di un intervento di recupero, restauro conservativo e rimontaggio del monumento funerario di epoca romana rinvenuto nel corso degli scavi realizzati dalla Soprintendenza nel 2009 nell'area di via San Pietro n. 309 a Concordia Sagittaria (VE);
- d) eventuali altre attività di valorizzazione comprendenti pubblicazioni e incontri pubblici utili allo sviluppo dei progetti.

ART. 2 - Obiettivi e finalità della Convenzione

Gli obiettivi e le finalità perseguite dalle parti, in relazione all'oggetto individuato all'art. 1, sono individuati come segue:

- a) integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale inerente le aree interessate dai progetti comunitari sopra individuati;
- b) coordinamento degli interventi dei soggetti istituzionali competenti nell'ambito di scelte strategiche e programmi condivisi.

ART. 3 – Impegni della Regione nell'ambito della Convenzione

La Regione si impegna:

- in relazione all'attività di cui all'art. 1, ad individuare con la Soprintendenza i criteri e gli indirizzi finalizzati a coniugare le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico interessato;
- a condividere con la Soprintendenza ogni informazione e documentazione, utili allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, al fine di consentire una proficua collaborazione reciproca;
- in relazione alle attività di cui all'art. 1 lettere a) e b) a utilizzare il materiale fornito dalla Soprintendenza in coerenza con le finalità dei progetti Shared Culture e PArSJAd;
- a realizzare, in conformità a quanto previsto nelle Schede Progettuali dei progetti PArSJAd e Shared Culture e sostenendo i relativi oneri economici, le attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione, mediante individuazione, tramite procedure ad evidenza pubblica, di uno o più operatori esterni idonei e qualificati allo svolgimento delle citate attività;
- la Regione inoltre s'impegna a fornire gratuitamente alla Soprintendenza copia delle pubblicazioni realizzate.

ART. 4 - Impegni della Soprintendenza nell'ambito della Convenzione

La Soprintendenza si impegna a collaborare con la Regione e con gli operatori prescelti dalla stessa per la realizzazione delle attività indicate all'art. 1, fornendo il necessario supporto per la realizzazione dei risultati progettuali ed in particolare:

- per le attività di cui all'art. 1 lettere a) e b), a fornire alla Regione, senza oneri né corrispettivi, il testo, le immagini fotografiche e ogni altro tipo di materiale utile alla realizzazione delle attività indicate conservandone l'esclusiva proprietà;
- in relazione alle attività di cui all'art. 1 lettera c), ad assicurare la direzione scientifica dell'intervento di restauro da realizzare;
- a garantire la conclusione di tutte le attività previste, attraverso l'adozione degli atti di specifica competenza nella misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del presente accordo e in presenza dei presupposti di legge;

ART. 5 - Durata della Convenzione

La durata della Convenzione è fissata in 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti.

Eventuali modifiche e/o proroghe, queste ultime non superiori a tre mesi, che si ritenessero necessarie saranno concordate tra le parti, con semplice scambio di note tra il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie e il Soprintendente.

ART. 6 - Responsabile del progetto

Il responsabile per la Soprintendenza viene indicato nella persona del Soprintendente, per la Regione nella persona del

ART. 7 - Responsabilità delle parti

Le parti si obbligano ad adempiere a tutte le procedure connesse al progetto in tempi utili a garantire una proficua riuscita dell'iniziativa ed il rispetto delle tempistiche contrattuali imposte agli operatori che procederanno allo svolgimento delle attività previste.

Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l'altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

ART. 8 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

I risultati delle attività di cui all'art. 1 realizzati da operatori esterni, rispetto ai quali la Regione opera quale committente, sono di proprietà della Regione, fermo restando il diritto morale di autore o inventore e la proprietà esclusiva della Soprintendenza di testi e immagini dalla stessa resi disponibili per la pubblicazione.

La Soprintendenza potrà utilizzare per i propri fini istituzionali, senza oneri né corrispettivi, il materiale prodotto dalla Regione. L'utilizzo del materiale prodotto dovrà avvenire citando la presente Convenzione.

In ogni caso, la Regione e la Soprintendenza si impegnano a concordare modalità di pubblicazione e diffusione del materiale elaborato presso il pubblico, idonee a consentire sia il rispetto degli obblighi di pubblicità delle attività finanziate, imposti dai Regolamenti Comunitari e dal Programma Operativo Italia-Slovenia 2007-2013, sia la tutela dei diritti di utilizzazione e diffusione spettanti alle parti in base al presente accordo.

ART. 9 - Privacy

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

ART. 10 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 11 - Foro competente

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Venezia come individuato dall'art. 25 c.p.c.

Venezia,

PER LA REGIONE DEL VENETO – Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie

Il Dirigente

PER LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO

Il Soprintendente